

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**Direzione Generale Cinema*

Rep. n. 1001

del 17 MAG 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni recante "riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche", d'ora in avanti "decreto legislativo";

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 15 luglio 2015 recante "modalità tecniche per il sostegno della produzione e distribuzione cinematografica", d'ora in avanti "decreto ministeriale" ed in particolare l'articolo 12, comma 7;

Sentita la Commissione per la Cinematografia, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, nella seduta del 13 aprile 2016;

Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

DECRETA**Articolo Unico**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale citato in premessa, le imprese di produzione e distribuzione/esportazione cinematografica, che si trovino nelle condizioni previste dai commi da 2 a 6 del citato articolo, producono specifica istanza di adesione alla procedura di "cartolarizzazione", anche su invito dell'Ente gestore;
2. Le istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2016;
3. Per l'estinzione dei finanziamenti pregressi relativi alla produzione di opere filmiche di interesse culturale restano ferme le disposizioni tuttora vigenti e le procedure che vengono poste in essere dall'ente gestore;
4. Per l'estinzione dei finanziamenti pregressi relativi alla sola distribuzione e/o esportazione di film di interesse culturale, l'impresa interessata, unitamente all'istanza, dovrà presentare una attestazione rilasciata da un revisore contabile nella quale è esplicitata la prescritta indicazione nelle scritture contabili della società dei diritti di utilizzazione e sfruttamento ancora in capo all'impresa e relativi al film di interesse culturale per il quale è stato deliberato il finanziamento alla distribuzione e/o esportazione;
5. L'ente gestore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria circa la veridicità e l'esattezza dei dati forniti dalle imprese interessate, predispone una comunicazione alla Direzione Generale Cinema (d'ora in avanti D.G.) nella quale, oltre ad indicare l'esito dell'istruttoria, fornisce tutti gli altri dati relativi al debito per il quale l'istante intende avvalersi del nuovo procedimento di estinzione;

AP



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Cinema

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, la D.G. Cinema si riserva la valutazione finale che, se favorevole, si conclude con l'emissione del relativo decreto di "cartolarizzazione";
7. L'ente gestore, una volta emesso il decreto di cui al punto precedente, procede alla completa definizione della posizione debitoria dell'impresa istante.

II. DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nicola Bonelli)